



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data protocollo

Alle Organizzazioni Sindacali

**CISL/FP
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM
CIDA Funzioni Centrali
UIL/PA
DIRSTAT FIALP UNSA
UNADIS
FLEPAR**

LORO SEDI

e p.c.

**ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE**

risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it

OGGETTO: Ipotesi di accordo integrativo in materia di incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 45 del decreto legislativo n.36/2023, ai sensi dell'art.21, comma 1, lettera m) del CCNL Area Funzioni Centrali, sottoscritto il 28 ottobre 2025. Convocazione riunione in videoconferenza.

Si comunica che, su richiesta sindacale, per il giorno **29 aprile 2026**, alle ore **16,00** è convocato un incontro in modalità videoconferenza sulla tematica in oggetto

Si allega la relativa documentazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Zinno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2025

In data, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali:

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 36 del 2023 che al comma 3, ultimo periodo, prevede che i criteri del riparto degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche "sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti";

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno in data 12 settembre 2025, sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti ed ammesso alla registrazione con atto n. 4048, che, in conformità al parere espresso dal Ministero Economia e Finanze, ha stabilito la cornice regolamentare di riferimento per l'individuazione a monte di criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi tecnici a tutto il personale coinvolto, atto che costituisce la prima fase, propedeutica e necessaria, della procedura di incentivazione del personale assegnatario di funzioni tecniche in seno alle procedure di affidamento di appalti pubblici;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 dei Dirigenti dell'Area Funzioni Centrali sottoscritto il 28 ottobre 2025 che, all' art. 8, comma 1, e all' art. 21, comma 1, lett. m), prevede che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n.36/2023 (codice dei contratti pubblici);

CONCORDANO LA SEGUENTE IPOTESI DI ACCORDO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo integrativo, di seguito accordo, si applica a tutti i dirigenti con incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendenti dal Ministero dell'Interno, destinatari del CCNL Area Funzioni Centrali 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025.

Articolo 2

Durata e decorrenza

1. Il presente accordo si applica alle attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

2. Le materie e gli istituti regolati dal presente accordo potranno essere integrati da accordi successivi, ove necessario, fatti salvi i processi di riforma che dovessero intervenire nel periodo di vigenza.
3. Il presente accordo è portato a conoscenza di tutti gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione entro 5 giorni dalla stipulazione, anche attraverso il sito internet.

Articolo 3

Incentivi alle funzioni tecniche – Destinazione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 21, comma 1, lett. m), del CCNL 2022-2024, costituiscono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n.36/2023 (di seguito Codice).
2. La stazione appaltante, all'interno del quadro economico di ogni appalto riferito ad opere, lavori, servizi e forniture, prevede una quota sull'importo posto a base della procedura di affidamento, da destinare al pagamento degli incentivi alle funzioni tecniche e alle altre finalità di cui all'articolo 45 del Codice.
3. L'80% delle risorse di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri di seguito indicati, tra il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività indicate dal Codice, ovvero:
 - a) nel caso di appalti di lavori, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure su quello del contratto, nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, nei seguenti termini:
 - a1) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
 - a2) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino ad euro 10.000.000;
 - a3) 1,80 per cento per importo superiore ad euro 10.000.000 e fino ad euro 25.000.000;
 - a4) 1,70 per cento per importo superiore ad euro 25.000.000;
 - b) nel caso di appalti per servizi e forniture, la percentuale di risorse finanziarie, calcolata, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, nei termini seguenti:
 - b1) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
 - b2) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
 - b3) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
 - b4) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Articolo 3

Criteri per l'attribuzione degli incentivi nell'ambito della quota dell'80%

1. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) rotazione;
 - b) coinvolgimento di tutti i dirigenti in possesso degli eventuali requisiti a norma di legge per poter svolgere la funzione tecnica assegnata per ogni tipologia di appalto.
2. La ripartizione degli incentivi viene effettuata secondo le modalità indicate negli Allegati 1 (lavori), 1 bis (lavori con adozione sistemi di gestione informativa) e 2 (servizi e forniture) al presente accordo.
3. Quando l'attività, ove compatibile con il Codice, è svolta da più soggetti, la quota di incentivo prevista per ciascun incaricato è ripartita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica attività da svolgersi e all'apporto fornito dai singoli.
4. L'incentivo complessivamente maturato per ciascun dirigente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo dirigente.
5. Nel caso in cui allo stesso dirigente siano affidati più incarichi tecnici in una o più procedure, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, entro il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo dirigente, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti e viene calcolata secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.
6. In caso di successione di più unità di personale nello svolgimento di un'attività incentivabile, i relativi compensi vengono corrisposti in proporzione all'attività effettivamente svolta e risultante da idonea documentazione.
7. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dirigente, purché in un momento successivo al perfezionamento del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile unico di progetto o dal responsabile di fase, laddove nominato.

Articolo 4

Attribuzione, riduzione e ricalcolo degli incentivi in casi particolari

A) Accordo quadro

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice, il calcolo dell'incentivo spettante ai soggetti incaricati è effettuato sull'ammontare dei singoli contratti attuativi, applicando la percentuale relativa all'accordo quadro a cui gli stessi fanno capo, ferma l'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4.
2. Nelle ipotesi in cui il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell'Accordo Quadro, anche laddove l'esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP e ai suoi collaboratori è ripartita come segue: il RUP dell'Accordo Quadro: 20%, il RUP di ciascun contratto attuativo: 80%. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori.

3. In ogni caso, il RUP dell'Accordo Quadro e le altre figure coinvolte devono essere formalmente nominati nella fase di indizione della procedura di affidamento, dal Dirigente preposto o dal dirigente delegato. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro medesimo.

B) Riduzione dell'incentivo per il caso di rinegoziazione o di incremento dei tempi o dei costi previsti.

Nel caso di rinegoziazione dell'appalto, che comporti una diminuzione del relativo importo, la quota di risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ridotta in proporzione.

C) Centrali di committenza

È esclusa la corresponsione di quota parte dell'incentivo al personale della centrale di committenza, nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avvenga previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo.

Art. 5

Risoluzione di controversie

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo le parti convengono di incontrarsi appositamente, al fine di addivenire alla interpretazione autentica congiunta.

Per l'Amministrazione

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
Prefetto Caterina Amato

Il Vice Capo Dipartimento
Prefetto Gerlando Iorio

Per le Organizzazioni Sindacali

CISL/FP

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA Funzioni Centrali

UIL PA

CONFINTESA FP

DIRSTAT FIALP UNSA

UNADIS

FLEPAR